

MERCATO SOCIALE

PATTO SOCIALE (PAS)

Patto tra Associazione e Impresa Agricola

Modello contrattuale — Filiera corta, GAS e vendita diretta agricola

Associazione di Promozione Sociale (APS) Denominazione: _____ Sede legale: _____ C.F. / P.IVA: _____ N. RUNTS: _____ Rappresentante legale: _____	Impresa Agricola / Coop. Agricola Denominazione: _____ Sede legale: _____ C.F. / P.IVA: _____ Rappresentante legale: _____ Aut. itinerante (SUAP): _____
Data di sottoscrizione: _____	
Numero Patto: _____	

1. PREMESSA

A cosa serve il Patto Sociale?

Il Patto Sociale è l'accordo che formalizza la relazione tra un'Associazione di Promozione Sociale (APS) — che organizza un Gruppo di Acquisto Solidale — e un'Impresa Agricola che coltiva e distribuisce prodotti del territorio.

Non è un semplice contratto di compravendita. È un impegno politico e culturale condiviso: le due parti decidono di costruire insieme una filiera corta basata su fiducia, trasparenza e rispetto reciproco, con l'obiettivo di rigenerare la terra, le relazioni e le economie locali.

Come funziona in parole semplici

I soci dell'APS scelgono ogni settimana i prodotti che desiderano acquistare tramite una piattaforma digitale. L'APS raccoglie le preferenze in modo anonimo e le trasmette all'agricoltore, che decide autonomamente cosa portare e a che prezzo.

L'agricoltore carica il furgone e si avvicina ai soci — su un'area pubblica o lungo un percorso stradale — dove consegna le cassette. Il socio controlla la merce, e se tutto va bene nel giro di 48 ore l'acquisto si perfeziona. Solo a quel punto l'APS paga l'agricoltore.

Parte del valore generato da ogni acquisto confluisce in un Fondo Sociale comune, usato per sostenere agricoltori in difficoltà, consumatori con reddito basso e progetti di rete.

Chi fa cosa

L'APS: coordina i soci, gestisce la piattaforma, raccoglie le preferenze di acquisto in modo anonimo e trasferisce il pagamento all'agricoltore solo dopo la conferma della consegna. Non compra né rivende nulla: agisce come mandataria dei soci.

L'Agricoltore Capofila: è l'unico soggetto commerciale del modello. Decide autonomamente prezzi e prodotti, effettua il trasporto in conto proprio e vende direttamente ai consumatori. Può anche vendere a chiunque si trovi in zona durante le soste.

I Soci: partecipano al modello conferendo un mandato di acquisto collettivo all'APS. Il loro versamento è una quota di partecipazione, non un pagamento commerciale.

Perché questa struttura?

La separazione netta tra la sfera dell'APS (circuitto associativo, senza fini commerciali) e la sfera dell'agricoltore (attività commerciale autonoma) non è una complicazione burocratica: è la condizione indispensabile che garantisce il corretto inquadramento fiscale e legale del modello, confermato dalla Risposta all'Interpello n. 20/2026 dell'Agenzia delle Entrate.

⚖️ Fondamento normativo — Il presente Patto è redatto ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del D.Lgs. 228/2001 (Art. 4, vendita diretta agricola), del D.Lgs. 114/1998 (Art. 18, commercio itinerante), degli Artt. 1705–1706 e 1521–1522 del Codice Civile, del GDPR 2016/679, e in conformità alla Risposta all'Interpello n. 20 del 27 gennaio 2026 dell'Agenzia delle Entrate.

2. PRINCIPI

Le clausole che seguono esprimono i valori politici e culturali condivisi tra le Parti. Non sono optional: sono la ragione per cui questo modello esiste e la bussola che orienta ogni decisione.

Valori fondanti condivisi

- **Reciprocità e corresponsabilità:** ognuno fa la propria parte. Il valore nasce dal legame, non solo dallo scambio economico.
- **Mutualismo e solidarietà concreta:** parte del valore generato torna in un fondo comune a sostegno di progetti innovativi, produttori in difficoltà e sperimentazioni territoriali.
- **Trasparenza fiduciaria:** chiarezza nei processi produttivi, nei prezzi sorgente e nella gestione dei flussi, garantita attraverso strumenti digitali condivisi.
- **Equità e dignità del lavoro:** i prezzi devono garantire un reddito giusto a chi produce e accessibilità a chi acquista. Il valore del cibo è ambientale, sociale e culturale.
- **Sovranità alimentare:** ogni comunità ha il diritto e il dovere di produrre e scegliere il proprio cibo. Difendere la terra, le sementi, le acque e i saperi contadini significa difendere la libertà di tutti.
- **Partecipazione e rete:** costruzione di relazioni continuative, con partecipazione agli incontri e agli spazi di confronto digitali.
- **Agricoltura sociale e lotte collettive:** pratiche di agricoltura sociale e sostegno alle iniziative di giustizia sociale, diritti dei lavoratori e difesa dei territori.
- **Rigenerazione e futuro:** ogni azione quotidiana contribuisce a costruire libertà e sostenibilità per le generazioni future.

Principio strutturale fondante

⚙ L'intera architettura si regge sulla separazione netta e tecnicamente verificabile tra la sfera istituzionale dell'APS (circuiti associativo) e la sfera commerciale dell'Agricoltore (circuiti commerciali). Questa separazione non è opzionale: è la condizione strutturale che determina il corretto inquadramento fiscale, commerciale e amministrativo.

Impegni politici e valoriali dell'Agricoltore

1. Operare in coerenza con i principi di sostenibilità ambientale, sociale e del lavoro condivisi nel presente Patto.
2. Partecipare attivamente agli spazi di confronto e agli incontri periodici della rete.
3. Compilare annualmente il Bilancio Sociale (standard openESEA per il profilo aziendale, IFOAM/disciplinari per i prodotti, modello del prezzo sorgente Veronelli per i prezzi).
4. Versare una quota sociale tra il 5% e il 10% del fatturato realizzato con i soci APS al Fondo Sociale.

Impegni politici e valoriali dell'APS

5. Contribuire al dialogo e al monitoraggio partecipato attraverso il Forum di collaborazione.
6. Favorire gli ordini inter-GAS per raggiungere i volumi minimi e ottimizzare la logistica.

7. Informare e formare i soci sui valori e sul funzionamento del modello Mercato Sociale.

Fondo Sociale e mutualismo

Il Fondo Sociale è il cuore mutualistico del modello. È finanziato dalla quota sociale dell'Agricoltore, da contributi volontari dei soci e da donazioni esterne. Le sue destinazioni principali:

- Sostegno agli agricoltori in caso di distruzione del raccolto per eventi climatici avversi.
- Supporto ai consumatori soci in difficoltà economica per garantire equo accesso al cibo.
- Azioni mutualistiche e di aiuto reciproco tra GAS e produttori.
- Progetti di rete, sperimentazioni solidali, formazione e campagne di Sovranità Alimentare.

La gestione del Fondo è trasparente e tracciabile, con rendicontazione annuale pubblicata e discussa nell'incontro di valutazione annuale.

Listino Sociale e impegno di acquisto minimo

Il Listino Sociale è lo strumento attraverso cui si concretizza la reciprocità economica tra le Parti. L'agricoltore offre prezzi bloccati per l'intera annualità — con uno sconto garantito rispetto al prezzo di mercato — e in cambio la comunità di soci si impegna a un volume minimo di acquisto, calcolato sulla base della capacità produttiva locale.

Questo scambio non è una transazione commerciale: è un atto di fiducia reciproca. I soci sostengono economicamente l'agricoltore garantendogli un mercato certo; l'agricoltore restituisce accessibilità e trasparenza. Il Fondo Sociale copre il rischio residuo: se un evento climatico distrugge il raccolto, l'agricoltore non è solo.

⚖ Equilibrio mutualistico — Il prezzo bloccato annuale è reso sostenibile per l'agricoltore dalla protezione del Fondo Sociale contro la perdita del raccolto. Senza questa copertura mutualistica, il prezzo bloccato esporrebbe l'agricoltore a un rischio insostenibile. Le tre componenti — Listino Sociale, impegno minimo di acquisto e Fondo Sociale — formano un sistema indivisibile.

3. IL PATTO

Le clausole che seguono costituiscono il contenuto contrattuale vincolante del Patto Sociale. Ogni clausola è numerata e ha un titolo che ne riassume il contenuto.

| Clausola 1 — Soggetti e qualifiche giuridiche

1.1 — L'Associazione di Promozione Sociale (APS)

L'APS opera come ente del Terzo Settore iscritta nella sezione APS del RUNTS (D.Lgs. 117/2017). Gestisce un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) come attività di interesse generale (Art. 5, co. 1, lett. w) CTS).

L'APS non è un operatore commerciale. Agisce esclusivamente nell'ambito del proprio circuito associativo interno, coordinando gli acquisti collettivi dei soci mediante mandato senza rappresentanza (Art. 1705 CC).

1.2 — L'Impresa Agricola Capofila (Agricoltore)

L'Agricoltore è l'unico soggetto commercialmente esposto. Esercita la vendita diretta in regime di commercio itinerante su aree pubbliche (D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 228/2001, Art. 4), previa autorizzazione SUAP.

Coordina la Rete degli Agricoltori (RDA) in forma di ATI, concentrando in capo a sé la titolarità giuridica dell'intero carico prima di ogni sessione logistica, mediante acquisti con clausola Ex Works dai produttori terzi associati.

1.3 — I Soci dell'APS

I Soci partecipano come mandanti nel circuito associativo interno. I versamenti costituiscono quote di partecipazione all'acquisto collettivo, non pagamenti commerciali. Il rapporto giuridico intercorre tra il socio e l'APS, non tra il socio e l'Agricoltore.

| Clausola 2 — Oggetto del Patto

Il presente Patto disciplina in modo organico la relazione tra le Parti, regolando:

- Il meccanismo di mandato senza rappresentanza all'acquisto collettivo (circuito associativo APS).
- Le modalità logistiche di trasporto e consegna in regime di vendita diretta agricola itinerante.
- Le condizioni di vendita diretta pubblica contestuale alla consegna ai soci.
- Il flusso documentale, contabile e fiscale di ogni sessione.
- Gli impegni politici e valoriali reciproci.
- Il Fondo Sociale e gli strumenti di trasparenza e monitoraggio.
- La tutela dei dati personali e la compliance GDPR.

| Clausola 3 — Struttura del mandato e qualificazione dei flussi

3.1 — Il mandato senza rappresentanza

La selezione dei prodotti da parte del socio genera una Lista Individuale Prodotti. L'immissione dell'elenco, unitamente al versamento della quota finanziaria, integra il conferimento di un mandato senza rappresentanza all'acquisto (Art. 1705 CC), sottoposto a condizione sospensiva.

Il trasferimento di proprietà si perfeziona solo al momento della positiva accettazione fisica della merce da parte del socio sul suolo pubblico (Art. 1706, co. 1, CC).

3.2 — La quota di partecipazione

Il flusso finanziario del socio è una quota di partecipazione all'acquisto collettivo: apporto finanziario temporaneo e vincolato al fondo comune della sessione. Non è un acquisto commerciale. Le quote sono regolate in regime di totale decommercializzazione (Artt. 79 e 85 CTS).

3.3 — Separazione documentale decisionale

Per ogni sessione l'APS e l'Agricoltore sottoscrivono un Registro di Sessione che attesta: (a) che le decisioni commerciali sono state assunte unilateralmente dall'Agricoltore prima della trasmissione della Lista Anonimizzata di Sessione (LAS); (b) che nessuna istruzione è stata impartita dall'APS in ordine alla composizione del carico o ai prezzi.

⚠ Divieto assoluto — L'APS non può impartire all'Agricoltore istruzioni in ordine a: quali prodotti includere, a quale prezzo sorgente, in quale quantità. Qualsiasi interferenza espone il modello al rischio di riqualificazione come attività commerciale dell'APS. [Clausola specificamente approvata ex Artt. 1341–1342 CC]

| Clausola 4 — Riserva di gradimento e consolidamento

4.1 — Clausola di riserva di verifica

Al momento della consegna, il contratto si costituisce con la Clausola di Riserva di Verifica e Gradimento (Artt. 1521–1522 CC). Il socio dispone di un termine perentorio di 48 ore per eseguire la verifica qualitativa e quantitativa.

4.2 — Silenzio-assenso e consolidamento

Il decorso delle 48 ore senza contestazione configura silenzio-assenso: ratifica retroattiva del gradimento con consolidamento definitivo del trasferimento di proprietà. L'APS esegue il bonifico cumulativo di liquidazione all'Agricoltore 48 ore dopo la chiusura della sessione, pagando esclusivamente i lotti consolidati.

I lotti non ritirati rimangono di esclusiva proprietà dell'Agricoltore come merce invenduta.

4.3 — Informazione precontrattuale rafforzata

Il meccanismo di silenzio-assenso è valido solo se il socio ne è stato adeguatamente informato mediante:

- Descrizione chiara nel Regolamento APS e nello Statuto, con indicazione esplicita del termine delle 48 ore.
- Notifica digitale 24 ore dopo la consegna: «Hai ancora 24 ore per segnalare difformità».
- Informativa precontrattuale nella schermata di conferma ordine con accettazione esplicita.

[Clausola 4.2 specificamente approvata ex Artt. 1341–1342 CC]

| Clausola 5 — Logistica, trasporto e modalità di sosta

5.1 — Regime di trasporto

Il trasporto è eseguito in regime di autotrasporto in conto proprio agricolo (Art. 31, L. 298/1974), su veicolo nella piena disponibilità dell'Agricoltore Capofila, nel rispetto del principio di

esclusività d'uso (Art. 84 CdS). Il rischio di deperimento grava interamente sull'Agricoltore.

5.2 — Clausola di prevalenza e Prospetto di Composizione

I prodotti di produttori terzi non possono superare il 49% del valore commerciale al prezzo sorgente del carico totale.

Prima della partenza l'Agricoltore sottoscrive un Prospetto di Composizione del Carico e un Documento di Trasporto (DDT, Allegato F), che attesta per ogni prodotto: origine, metodo di produzione, riferimenti alla certificazione e prezzo sorgente.

5.3 — Modalità A: Punto di sosta fisso

Il furgone staziona nell'area pubblica autorizzata per la finestra oraria stabilita. Il socio esegue la scansione del codice QR e la piattaforma sblocca l'indicazione dei prodotti associati al codice anonimo.

5.4 — Modalità B: Sosta mobile e tentata vendita domiciliare stradale

Il furgone percorre un itinerario flessibile con brevi soste stradali sul suolo pubblico antistante l'abitazione del socio. La piattaforma invia una notifica 10 minuti prima dell'arrivo. L'accesso all'interno del domicilio privato è escluso.

Base normativa: Art. 4, D.Lgs. 228/2001 → Art. 18, D.Lgs. 114/1998.

5.5 — Rete degli Agricoltori (RDA) e clausola Paid-When-Paid

I contratti interni della RDA integrano una clausola Paid-When-Paid: il credito dei produttori mandanti diviene esigibile solo a seguito dell'accredito del bonifico cumulativo da parte dell'APS. La liquidazione finale avviene entro 35 giorni dalla data della sessione (D.Lgs. 231/2002 e D.Lgs. 192/2012).

Clausola 6 — Non esclusività della sosta e vendita diretta contestuale al pubblico

Il titolo itinerante agricolo abilita l'Agricoltore alla vendita diretta nei confronti di qualsiasi consumatore finale, indipendentemente dalla qualità di socio APS. L'Agricoltore può trasportare, nel medesimo viaggio logistico, merce eccedente i lotti prenotati dai soci, destinata alla vendita diretta contestuale al pubblico generico.

6.1 — Autonomia esclusiva dell'Agricoltore

La vendita pubblica è esercitata in modo esclusivamente autonomo dall'Agricoltore. L'APS non gestisce ordinativi, incassi o comunicazioni relativi alla quota di merce destinata al pubblico. Le transazioni pubbliche sono regolate con strumenti commerciali propri dell'Agricoltore (POS personale, ricevuta o scontrino fiscale) e non transitano sulla piattaforma associativa.

6.2 — Effetti giuridici

La non-esclusività della sosta: (a) consolida il carattere genuinamente itinerante e commerciale delle soste; (b) rafforza la prova della separazione tra il circuito associativo dell'APS e il circuito commerciale dell'Agricoltore.

6.3 — Ratio economica — Fase di avvio

Nella fase di avvio, la vendita pubblica contestuale consente all'Agricoltore di mantenere la sostenibilità economica delle sessioni indipendentemente dal volume degli ordini associativi, abbassando la soglia di break-even di ogni sessione.

□ □□ Il Prospetto di Composizione del Carico deve indicare separatamente i lotti per i soci APS e i lotti per la vendita pubblica. La clausola di prevalenza del 49% si applica all'intero carico.

| Clausola 7 — Impegni contrattuali reciproci

7.1 — Impegni contrattuali dell'Agricoltore

8. Garantire trasparenza nella filiera con compilazione annuale del Bilancio Sociale (openESEA / IFOAM / modello prezzo sorgente Veronelli).
9. Definire un ordine minimo annuale in euro (Allegato A) per garantire la sostenibilità economica del Patto.
10. Riconoscere ai soci APS un Listino Sociale con prezzi riservati, collegati al rispetto dell'ordine minimo annuale.
11. Versare una quota sociale pari al ___% (5%–10%) del fatturato annuale realizzato con i soci APS al Fondo Sociale.
12. Comunicare preventivamente all'APS variazioni significative di produzione, qualità o disponibilità.
13. Assumere autonomamente le decisioni commerciali (composizione del carico, prezzi sorgente, quantità) prima della trasmissione della LAS.

7.2 — Impegni contrattuali dell'APS

14. Garantire l'impegno di acquisto minimo definito nell'Allegato A.
15. Non impartire all'Agricoltore istruzioni sulla composizione del carico, sui prezzi sorgente o sulle quantità.
16. Gestire la piattaforma digitale garantendo l'anonimizzazione sequenziale dei dati dei soci verso l'Agricoltore.
17. Trasmettere il bonifico cumulativo di liquidazione entro 48 ore dalla chiusura di ogni sessione, per i soli lotti consolidati.
18. Tenere contabilità analitica separata per ogni sessione, documentando l'assenza di margini o ricarichi.
19. Informare adeguatamente i soci sul meccanismo di mandato, riserva di gradimento, silenzio-assenso e penali.

| Clausola 7bis — Listino Sociale, prodotti convenzionati e impegno minimo di acquisto

Il presente Patto si fonda su uno scambio economico strutturato: l'Agricoltore offre ai soci APS un Listino Sociale a prezzi bloccati per l'intera annualità; l'APS garantisce all'Agricoltore un volume minimo di acquisto annuale, calcolato sulla capacità produttiva locale. La sostenibilità del prezzo bloccato è garantita dalla copertura mutualistica del Fondo Sociale in caso di perdita del raccolto.

7bis.1 — Prodotti convenzionati e Listino Sociale

Entro il 31 gennaio di ogni anno (o alla firma del primo Patto), l'Agricoltore deposita presso l'APS il Listino Sociale annuale, contenente:

- L'elenco dei prodotti convenzionati per l'annualità, con denominazione, unità di misura e descrizione sintetica del metodo di produzione.
- Il prezzo sorgente di riferimento per ciascun prodotto, determinato autonomamente dall'Agricoltore secondo il modello del prezzo sorgente Veronelli.
- Il prezzo sociale applicato ai soci APS, con sconto minimo garantito non inferiore al ___% rispetto al prezzo sorgente di riferimento (da definire nell'Allegato A).
- L'eventuale stagionalità del prodotto, con indicazione dei mesi di disponibilità attesa.

Il Listino Sociale è valido per l'intera annualità. I prezzi sono bloccati e non possono essere modificati unilateralmente dall'Agricoltore, salvo nei casi previsti dall'Art. 7bis.4.

7bis.2 — Massimale minimo di acquisto e calibrazione sulla produzione locale

Contestualmente al Listino Sociale, l'Agricoltore propone all'APS un impegno minimo annuale di acquisto, espresso in euro, per il territorio della città sede dell'APS. Il massimale è calcolato sulla base di:

- La capacità produttiva effettiva dell'Agricoltore e della Rete degli Agricoltori (RDA) per il territorio di riferimento.
- Il numero di soci attivi dell'APS e il loro storico di acquisto, se disponibile.
- La stagionalità e la disponibilità attesa dei prodotti convenzionati.
- I volumi minimi necessari alla sostenibilità logistica delle sessioni (break-even di sessione).

Il massimale minimo annuale per città è definito nell'Allegato A del presente Patto. Esso costituisce un impegno organizzativo dell'APS verso i propri soci, non un obbligo commerciale verso l'Agricoltore: l'APS si impegna ad attivare ogni strumento associativo utile al raggiungimento del volume, inclusi ordini inter-GAS con altre APS della rete.

□ □ Il massimale minimo è espresso come valore al prezzo sociale (Listino Sociale), non al prezzo di mercato. Questo garantisce che la misura rifletta l'impegno reale della comunità di soci e non una stima teorica di mercato.

7bis.3 — Copertura mutualistica del Fondo Sociale in caso di perdita del raccolto

Il prezzo bloccato annuale è reso sostenibile per l'Agricoltore dalla seguente garanzia mutualistica: in caso di perdita parziale o totale del raccolto di uno o più prodotti convenzionati per cause di forza maggiore (eventi climatici avversi documentati, fitopatie, calamità naturali), il Fondo Sociale interviene secondo le seguenti modalità:

- L'Agricoltore notifica per iscritto all'APS l'evento e la stima della perdita entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
- L'APS, tramite i coordinatori-volontari, verifica la fondatezza della segnalazione e delibera l'intervento del Fondo entro 30 giorni.
- Il Fondo eroga un sostegno economico pari a una quota della perdita stimata, nei limiti della disponibilità del Fondo e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo Sociale.
- Per i prodotti colpiti, l'obbligo di mantenere il prezzo bloccato e l'impegno di acquisto minimo sono sospesi per la durata dell'indisponibilità, senza penali per nessuna delle Parti.

⚙ L'intervento del Fondo Sociale non è automatico né illimitato: dipende dalla disponibilità del Fondo e dalla delibera dell'APS. L'Agricoltore è invitato a mantenere una propria copertura assicurativa agricola, che il Fondo integra ma non sostituisce.

7bis.4 — Revisione straordinaria del Listino Sociale

Fuori dai casi di forza maggiore, il Listino Sociale non è modificabile nel corso dell'annualità. In via eccezionale, l'Agricoltore può richiedere una revisione del Listino nelle seguenti ipotesi

documentate:

- Aumento straordinario e documentato dei costi di produzione superiore al 20% rispetto alla baseline di gennaio (es. rincaro energetico, fitofarmacie, carburante).
- Variazione normativa che imponga costi aggiuntivi certificati.

La richiesta di revisione è sottoposta al Forum delle Parti. L'APS, sentiti i soci, delibera entro 21 giorni. In caso di accettazione, il nuovo Listino è applicabile dalla sessione successiva alla delibera. In caso di diniego, l'Agricoltore può recedere dal Patto con preavviso di 30 giorni senza penali.

7bis.5 — Allegato A — Listino Sociale e massimale minimo

L'Allegato A costituisce parte integrante del presente Patto e contiene:

- Il Listino Sociale annuale con tutti i prodotti convenzionati, prezzi sorgente e prezzi sociali.
- Il massimale minimo di acquisto annuale espresso in euro per la città sede dell'APS.
- La ripartizione mensile indicativa del massimale, come riferimento per la programmazione delle sessioni.
- Le modalità di revisione annuale concordate tra le Parti.

[Il Listino Sociale (Allegato A) è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno. In assenza di nuovo Listino entro tale termine, il Listino dell'anno precedente si intende prorogato per ulteriori 90 giorni, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.]

| Clausola 8 — Privacy by Design e anonimizzazione

La piattaforma realizza una dissociazione cifrata (Art. 25 GDPR — Privacy by Design). All'Agricoltore viene trasmessa esclusivamente una Lista Anonimizzata di Sessione (LAS) con codici alfa-numeriche temporanei, senza dati identificativi dei soci.

Flusso operativo:

- Generazione della Lista Collettiva Nominativa (LCN) lato APS: aggregazione degli elenchi di gradimento dei soci.
- Emissione della Lista Anonimizzata di Sessione (LAS) lato Agricoltore: codici casuali univoci senza dati anagrafici.
- Allestimento fisico del carico con soli codici anonimi.
- Incrocio in tempo reale al momento della scansione QR, eseguito lato server APS senza trasmettere dati anagrafici.
- Conservazione automatica: i dati vengono trasformati in dati aggregati anonimi entro 7 giorni dalla sessione.

L'APS è Titolare del Trattamento (GDPR). L'Agricoltore, non ricevendo mai dati anagrafici dei soci, non assume la qualifica di Responsabile del Trattamento.

| Clausola 9 — Regime fiscale e IVA

9.1 — Esclusione IVA nel circuito associativo

Le movimentazioni di quote finanziarie e la ripartizione dei beni tra l'APS e i propri soci avvengono in regime di totale esclusione dall'IVA (Art. 1, co. 267, L. 244/2007 — prorogato al 31 dicembre 2035 dall'Art. 6, D.Lgs. 186/2025), confermato dalla Risposta all'Interpello n. 20/2026

dell'Agenzia delle Entrate.

9.2 — Fatturazione a monte verso l'APS

- Esonero Agricolo Speciale (v.a. < 7.000 €): fatturazione senza IVA; l'APS emette autofattura elettronica esente.
- Regime Forfettario: fatturazione senza IVA con dicitura di legge.
- Regime IVA Ordinario: fattura con IVA alle aliquote ridotte agricole (4% o 10%). L'IVA è costo pieno non detraibile, assorbita nel fondo comune della sessione senza ribaltamento sui soci.

⚠ Il regime di esclusione IVA opera solo se: (a) effettiva qualifica GAS; (b) distribuzione ai soli soci, senza ricarichi; (c) iscrizione RUNTS-APS; (d) clausole statutarie ex Art. 4, co. 7, DPR 633/72; (e) assenza di attività commerciale sistematica. Si raccomanda la presentazione di un interpello autonomo all'Agenzia delle Entrate.

| Clausola 10 — Contabilità analitica e penali

10.1 — Contabilità per sessione

L'APS tiene contabilità analitica separata e immutabile per ogni sessione logistica, evidenziando la perfetta corrispondenza tra quote affluite dai soci e flussi in uscita verso l'Agricoltore, documentando l'assenza di margini, ricarichi o proventi commerciali.

10.2 — Penale contrattuale per mancato ritiro (no-show)

Al termine delle 48 ore, l'Agricoltore emette fattura riepilogativa per i lotti consolidati, riportando separatamente la penale contrattuale per danno da mancato ritiro. L'importo è pari al ____% del valore al prezzo sorgente del cluster non ritirato (indicativamente 15–20%). L'ancoraggio al danno esclude la penale dalla base imponibile IVA (Art. 15, co. 1, n. 1, DPR 633/72).

10.3 — Penale associativa interna

La mancata presentazione comporta una Penale Associativa (Art. 21 CTS) pari alla penale contrattuale aumentata di un'unità (X+1). L'APS corrisponde X all'Agricoltore; il delta +1 rimane nel fondo patrimoniale APS a ristoro del danno organizzativo.

[Clausole 10.2 e 10.3 specificamente approvate ex Artt. 1341–1342 CC]

| Clausola 11 — Fondo Sociale e strumenti di rete

11.1 — Fondo Sociale

Le Parti contribuiscono al Fondo Sociale, fondo di mutuo soccorso tra agricoltori e consumatori associati. Il Fondo è finanziato dalla quota sociale dell'Agricoltore, da contributi volontari dei soci e da donazioni esterne.

La gestione è trasparente e tracciabile, con rendicontazione annuale pubblicata e discussa nell'incontro di valutazione annuale.

11.2 — Bilancio Sociale

La compilazione annuale del Bilancio Sociale da parte dell'Agricoltore è vincolante per la partecipazione al Mercato Sociale. I coordinatori-volontari dell'APS svolgono audit sul campo

per verificare la correttezza delle informazioni autodichiarate.

11.3 — Forum e trasparenza digitale

- Forum di dialogo e collaborazione: spazio digitale dove produttori, GAS e rete condividono aggiornamenti, esperienze, ordini e criticità.
- Area riservata con Listino Sociale, documenti operativi e archivio dei Patti attivi.
- Spazio «Buone pratiche» per lo scambio di esperienze e supporto reciproco.

| Clausola 12 — Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio dei Patti è partecipato e continuo. Gli indicatori principali sono:

- Numero di sessioni logistiche effettuate e soci serviti.
- Volume degli ordini associativi e trend di crescita della base soci.
- Importo delle quote sociali raccolte nel Fondo Sociale.
- Punteggio del Bilancio Sociale e variazioni annuali.
- Feedback qualitativo da produttori e soci tramite Forum e questionari annuali.
- Rispetto della clausola di prevalenza 49% e dei termini di liquidazione della RDA.

Ogni anno le Parti partecipano a un incontro pubblico di restituzione, con presentazione del report annuale sull'andamento del Patto.

| Clausola 13 — Durata, rinnovo e recesso

Il presente Patto ha durata di _____ anno/i a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova automaticamente per un uguale periodo, salvo disdetta comunicata per iscritto con preavviso di almeno _____ giorni.

13.1 — Clausole di sospensione

Le Parti possono sospendere temporaneamente l'operatività del Patto in caso di:

- Eventi climatici straordinari che rendano impossibile la produzione agricola (forza maggiore).
- Provvedimenti dell'Autorità pubblica che limitino la circolazione o la vendita itinerante.
- Grave inadempimento documentato della controparte, previa diffida scritta con termine di 15 giorni per rimediare.

13.2 — Risoluzione anticipata

Il Patto si risolve anticipatamente in caso di:

- Perdita da parte dell'APS della qualifica RUNTS o della qualificazione GAS.
- Revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione itinerante dell'Agricoltore.
- Inadempimento grave e reiterato, accertato con le procedure del presente articolo.

[Clausola 13.2 specificamente approvata ex Artt. 1341–1342 CC]

| Clausola 14 — Disposizioni finali

14.1 — Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni commerciali, logistiche, aziendali e di prezzo scambiate, con particolare riferimento ai report PGS e ai dati interni della piattaforma.

14.2 — Legge applicabile e foro competente

Il presente Patto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia è sottoposta a tentativo preliminare di mediazione entro trenta giorni dalla notifica scritta. In caso di esito negativo, la competenza giurisdizionale è attribuita al Foro della città sede legale dell'APS.

[Clausola 14.2 — foro competente — specificamente approvata ex Artt. 1341–1342 CC]

14.3 — Revisione annuale

Le Parti si impegnano a una revisione annuale del Patto, aggiornandolo in caso di modifiche normative rilevanti (evoluzione regime IVA, giurisprudenza vendita diretta agricola, modifiche al D.Lgs. 228/2001 e D.Lgs. 114/1998).

14.4 — Allegati

- Allegato A — Listino Sociale e ordine minimo annuale
- Allegato B — Composizione della Rete degli Agricoltori (RDA) e produttori associati
- Allegato C — Modello di Registro di Sessione
- Allegato D — Modello di Prospetto di Composizione del Carico
- Allegato E — Informativa Privacy ex Art. 13 GDPR
- Allegato F — Documento di Trasporto (DDT)

Sottoscrizione del Patto

Le Parti dichiarano di aver letto e compreso integralmente il presente Patto Sociale, di condividerne i valori fondanti e di accettarne integralmente i contenuti.

Per l'APS

Luogo e data: _____

Firma: _____

Timbro (se applicabile): _____

Per l'Impresa Agricola Capofila

Luogo e data: _____

Firma: _____

Timbro (se applicabile): _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 3.3 (separazione documentale e divieto di istruzioni), Art. 4.2 (silenzio-assenso 48 ore), Art. 7bis.3 (copertura mutualistica Fondo Sociale — limiti e condizioni), Art. 7bis.4 (revisione straordinaria e recesso dal Listino), Art. 10.2 (penale no-show), Art. 10.3 (penale associativa), Art. 13.2 (risoluzione anticipata), Art. 14.2 (foro competente).

Per l'APS — firma clausole specifiche

Luogo e data: _____

Firma approvazione clausole: _____

Per l'Agricoltore — firma clausole specifiche

Luogo e data: _____

Firma approvazione clausole: _____